

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

SULLA FORMAZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo accordo, stipulato in data 17 aprile 2025, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il nuovo Accordo Stato Regioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, definisce la durata ed i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Accordo Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. Lgs 81/2008, accorpa e semplifica le normative precedenti in un unico testo organico, con le aziende che hanno avuto un periodo di transizione di 12 mesi per adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni; infatti il provvedimento entrerà pienamente a regime il prossimo **24 maggio 2026**.

Ecco una sintesi dettagliata di tutte le principali novità previste, con tutti i percorsi formativi che dovranno essere pienamente coerenti con il nuovo Accordo 2025, in termini di durata, contenuti, modalità di erogazione e aggiornamento.

Una delle introduzioni più significative riguarda **i datori di lavoro che non svolgono i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**.

Per loro scatta **l'obbligo di un corso di formazione base di 16 ore, che dovrà essere completato entro il 24 maggio 2027**. A questo si aggiunge un eventuale modulo di 6 ore per chi opera come impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili. L'aggiornamento sarà quinquennale, della durata di 6 ore.

Per i Datori di Lavoro RSPP, invece, i percorsi vengono unificati: sarà richiesto il modulo base di 16 ore integrato da un modulo specialistico di 8 ore, valido per tutte le attività lavorative, superando così la vecchia classificazione basata sui codici ATECO. Sono previsti ulteriori approfondimenti per settori ad alto rischio come l'edilizia, l'agricoltura, la pesca e l'industria chimica.

Cambiano i requisiti di durata e le modalità formative per le figure di responsabilità e non:

- **Dirigenti:** la durata della formazione base è stata ridotta da 16 a 12 ore, mantenendo l'aggiornamento quinquennale di 6 ore. Per i cantieri rimane il modulo aggiuntivo di 6 ore;
- **Preposti:** il ruolo viene rafforzato con un aumento della formazione base da 8 a 12 ore e un aggiornamento che diventa biennale (non più quinquennale) di almeno 6 ore. Inoltre, scatta il divieto di e-learning e per i preposti la formazione dovrà avvenire esclusivamente in presenza fisica o in videoconferenza sincrona.
- **Lavoratori:** scompare la vecchia regola che permetteva di completare la formazione entro 60 giorni dall'assunzione. Il nuovo principio cardine impone che la formazione generale e specifica dei lavoratori debba essere conclusa **prima dell'inizio dell'attività lavorativa**, in concomitanza con la visita medica d'idoneità, ove prevista, ma obbligatoriamente sempre prima dell'assegnazione alla mansione.

Esiste tuttavia un'eccezione. In base all'art. 1-bis del Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, convertito in legge e ufficialmente diventato la Legge n. 198 del 29 dicembre 2025 (vigente dal

31/12/2025), per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e per le imprese turistico-ricettive, considerato il basso livello di rischio, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'art. 37, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 81/08 devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio della somministrazione.

Sintetizzando vuol dire che la **formazione non è rinviabile rispetto all'assunzione** e che i corsi di formazione obbligatori (in particolare sulla sicurezza sul lavoro), sono obblighi inderogabili del datore di lavoro, che devono essere erogati **prima o contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa**. Il neoassunto, tassativamente, non può essere esposto ai rischi della mansione senza aver prima completato il percorso formativo previsto, significando che il lavoratore **non potrà iniziare a lavorare effettivamente sul campo** (o utilizzare determinate attrezzature) finché non avrà seguito le ore di formazione previste dalla legge per quel ruolo.

Inoltre, il nuovo testo, definisce in modo puntuale i percorsi per l'utilizzo di attrezzature particolari (come carriponte o macchine raccogli-frutta) e per il lavoro in spazi confinati o sospetti di inquinamento. Per queste mansioni, così come per tutte le attività pratiche, la formazione potrà avvenire **esclusivamente in presenza fisica**. Altresì è richiesto un maggior rigore nella tenuta dei registri d'aula e nell'accertamento della lingua italiana, introducendo un **test di verifica finale obbligatorio** per tutti i corsi, compresi quelli di aggiornamento. La verifica dell'apprendimento non dovrà limitarsi al solo test, ma andrà monitorata costantemente durante l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Si sottolinea infine un aspetto particolarmente rilevante: in sede di ispezione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la mancata conformità agli obblighi in materia di salute e sicurezza può comportare, oltre all'irrogazione delle relative sanzioni, il **disconoscimento dei contratti a tempo determinato** e la conseguente **trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato**.